REGOLAMENTO (CEE) N. 1199/74 DELLA COMMISSIONE

del 13 maggio 1974

recante deroga provvisoria al regolamento (CEE) n. 1769/72 in materia di documenti d'accompagnamento nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica (1), firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 63 dell'atto (2) ad esso allegato,

considerando che a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, primo comma, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 1769/72 della Commissione, del 26 luglio 1972, che stabilisce nel settore vitivinicolo i documenti di accompagnamento e gli obblighi dei produttori e dei commercianti diversi dai rivenditori al minuto (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 374/74 (4), gli Stati membri possono prevedere che il documento di accompagnamento non sia stabilito per il trasporto di vini condizionati in recipienti di contenuto non superiore a 5 litri, etichettati e muniti inoltre di un dispositivo di chiusura riconosciuto da un organismo competente, avente un carattere non recuperabile e sul quale figurano il nome e l'indirizzo o il numero di codice del responsabile del condizionamento; che il regolamento (CEE) n. 2098/73 della Commissione, del 31 luglio 1973, recante deroga provvisoria al regolamento (CEE) n. 1769/72 (5), ha previsto che per l'Irlanda e il Regno Unito i vini possano, fino al 1° marzo 1974, circolare sul loro territorio senza soddisfare alle suddette disposizioni concernenti il dispositivo di chiusura;

considerando che l'articolo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 930/73 della Commissione, del 3 aprile 1973, che sospende provvisoriamente per i nuovi Stati membri l'applicazione di alcune disposizioni del regolamento (CEE) n. 1769/72 relativo ai documenti di accompagnamento e ai registri nel settore vitivinicolo (6), ha previsto che il regime dei documenti di accompagnamento si applichi per i trasporti che hanno inizio nel territorio di un nuovo Stato membro soltanto a decorrere dal 1° settembre 1973;

considerando che in tali Stati membri l'entrata in vigore delle disposizioni comunitarie, e in particolare il contenuto dei recipienti per i quali non devono essere stabiliti documenti di accompagnamento nonché il dispositivo di chiusura dei medesimi, continua a far sorgere alcune difficoltà dovute al fatto che i responsabili del condizionamento non sono ancora stati in grado di compiere i necessari adattamenti tecnici; che conseguentemente è opportuno prevedere una deroga sufficientemente lunga per questi due Stati membri; che per prevenire difficoltà negli scambi intracomunitari di merci tale deroga deve essere limitata al territorio di questi due Stati membri;

considerando che gli interessati non hanno potuto, in parte, rispettare le norme del regolamento dopo lo scadere delle deroghe; che è quindi opportuno prevedere la corrispondente retroattività;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il Regno Unito e l'Irlanda possono consentire che i prodotti di cui all'articolo 13, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 1769/72, condizionati in recipienti di contenuto non superiore a 45 litri e il cui dispositivo di chiusura per quanto riguarda il nome e l'indirizzo o il numero di codice del responsabile del condizionamento non è conforme alle disposizioni del suddetto articolo, circolino sul territorio dei due Stati membri senza il documento di accompagnamento fino al 31 gennaio 1975.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile, per quanto riguarda il contenuto dei recipienti, a decorrere dal 1° settembre 1973, e, per quanto riguarda il dispositivo di chiusura, dal 1° marzo 1974.

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(3) GU n. L 191 del 21. 8. 1972, pag. 1.
(4) GU n. L 42 del 14. 2. 1974, pag. 5.
(5) GU n. L 212 del 1°. 8. 1973, pag. 55.
(6) GU n. L 90 del 6. 4. 1973, pag. 23.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI